



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 84 DEL 09/10/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E SOSTA IN CORSO UNIONE SOVIETICA PER LAVORI

Preso atto della richiesta pervenuta dall'Impresa edile FRANCO, con sede in Strambino (TO) via Kennedy 11/B, pervenuta al protocollo generale in data 05.10.2020 - prot. 9621, con la quale si richiede la modifica della viabilità in Corso Unione Sovietica, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di recupero del Teatro Civico;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo l'esecuzione dei lavori di recupero del Teatro in sicurezza;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che da lunedì 14.10.2020 e fino al 31.12.2020, sia vietata la sosta ed il transito in corso Unione Sovietica nel tratto prospiciente al cantiere – fronte civico 19, *esclusivamente nelle giornate di volta in volta interessate dai lavori*, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco, al fine di realizzare i lavori di recupero del Teatro Civico.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica e che siano informati, a cura della dell'Impresa esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 09.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO